

REPERTORIO N°178.822

RACCOLTA N°12.818

VERBALE DI ASSEMBLEA della

Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata:

**"A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
IN FORMA ABBREVIATA ARA S.C. AGRICOLA"**

con sede in Ravenna

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici dicembre duemilasette

12 dicembre 2007

alle ore diciassette

In Faenza nel Corso Mazzini n°62.

A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata:

**"A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
IN FORMA ABBREVIATA ARA S.C. AGRICOLA"** con sede a Ravenna in Via Uccellini n. 7 - Codice

Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna: 00873920391 ed iscritta al n. 111664 del R.E.A., società di nazionalità e costituzione italiana

io Dr. GIOVANNI DE PASQUALE Notaio in Faenza, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Ravenna, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per porre a verbale le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci della predetta società convocata a norma di statuto come seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) • Modifica dell'art.1 dello Statuto Sociale relativo alla variazione della sede Sociale;
- 2) • Modifica dell'art.27 dello Statuto Sociale relativo alle modalità di convocazione delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie;

- 3) • Modifica all'art.29 dello Statuto Sociale relativo alla rappresentatività dei Soci ed alla validità delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie in seconda convocazione;
- 4) • Varie ed eventuali.

E' personalmente comparso il Signor:

ASIOLI FRANCO, nato a Russi il 16 gennaio 1950 domiciliato per la carica a Ravenna in Via Uccellini n. 7

- CITTADINO ITALIANO

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, assume la presidenza a norma di Statuto ed invita me Notaio a fungere da Segretario.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

Il Presidente dell'Assemblea constata:

- che è presente il capitale sociale rappresentato dai soci, di persona o per delega, che risultano menzionati nell'elenco che previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio viene allegato a questo atto sub A), omessane lettura per dispensa avutane col mio assenso;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione, rappresentato da esso Presidente e dai Consiglieri: Treossi Daniela nata a Faenza il 3 dicembre 1966 e ivi residente in Via del Vecchio Borgo n. 12, Rondinini Tiziano nato a Faenza il 24 gennaio 1961 ed ivi residente in via Accarisi n. 120, Naldi Piero nato a Imola il 6 febbraio 1952 e residente ivi in via Punta n. 36, Fabbri Vincenzo nato a Faenza il 25 gennaio 1937 ed ivi residente in via Mezzeno n. 78

per cui il Presidente ritiene e dichiara validamente costituita l'Assemblea ed incarica me Notaio di redigere il presente verbale.

Il Presidente, prendendo la parola sul primo argomento posto all'ordine del giorno fa presente che per un migliore svolgimento delle attività sociali è opportuno trasferire la sede legale della Società dal Comune di Ravenna Via Uccellini n°7 al Comune di Bagnacavallo attualmente nella Via Libeccio n. 2/B.

Il Presidente poi, prendendo la parola sul secondo argomento indicato all'Ordine del Giorno fa presente che

per rendere più funzionale e pratica la modalità di convocazione delle assemblee propone anche la possibilità che la convocazione avvenga mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o sulla Gazzetta Ufficiale lasciando a discrezione dell'organo amministrativo anche la convocazione con il sistema attuale.

Passando infine al terzo argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente propone che per la validità delle assemblee in seconda convocazione sia necessario almeno un presenza del 5% degli iscritti e che si possano concedere ad un socio non di più di cinque deleghe da parte degli altri soci.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità dei soci presenti per alzata di mano approva tutte le proposte del Presidente e pertanto

d e l i b e r a

- di trasferire la sede sociale della Società dal Comune di Ravenna Via Uccellini n°7, al Comune di Bagnacavallo Via Libeccio n. 2/B

con conseguente modifica del primo comma dell'articolo 1 dello statuto sociale nel modo seguente:

"**ART. 1** - Ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e della regione Emilia Romagna e' costituita in Società Cooperativa a responsabilità limitata, una Associazione fra produttori di miele operante prevalentemente nella Regione Emilia-Romagna denominata: "A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI Società Cooperativa agricola, abbreviata in "ARA S.c. agricola" con sede nel Comune di Bagnacavallo."

- di modificare le modalità di convocazione della Assemblee generali ordinarie e straordinarie, con conseguente modifica del secondo comma dell'articolo 27 dello statuto sociale nel modo seguente:

"**ART. 27** - (secondo comma)

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a discrezione dell'Organo Amministrativo, almeno 15 giorni (quindici) giorni prima dell'adunanza o in alternativa, sempre a discrezione dell'Organo Amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali la lettera raccomandata A.R. o a mano controfirmata per ricevuta, il fax o l'e-

mail, agli indirizzi espressamente comunicati dai soci e risultanti dal libro soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purché in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima."

- di modificare la rappresentatività dei Soci e la validità delle Assemblee generali e straordinarie in seconda convocazione, con conseguente modifica del quarto comma e dell'ottavo comma dell'articolo 29 dello statuto sociale nel modo seguente:

ART.29 - (quarto comma)

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci

(ottavo comma)

In seconda convocazione l'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida quando sia presente almeno il 5% dei soci o dei delegati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

A questo punto Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente in assemblea, col mio consenso, viene allegato a questo atto sotto la lettera B).

L'assemblea delega il Signor Asioli Franco ad apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto le modifiche, soppressioni ed aggiunte di ordine meramente formale che fossero eventualmente richieste in sede di deposito per la iscrizione al Registro delle Imprese. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie l'Assemblea.

Questo atto che scritto a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e da me completato a mano, consta di due fogli per quattro pagine intere e quanto qui della quinta è stato letto in Assemblea da me Notaio al componente che, da me interpellato, lo ha approvato e così è stato dal componente e da me Notaio firmato essendo le ore diciotto.

F.to FRANCO ASIOLI

F.to GIOVANNI DE PASQUALE Notaio

ALLEGATO B) all'atto

REPERTORIO N. 178.822

RACCOLTA N. 12.818

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

Ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e della regione Emilia Romagna e' costituita in Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata, una Associazione fra produttori di miele operante prevalentemente nella Regione Emilia-Romagna denominata:

"A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI Societa' Cooperativa agricola, abbreviata in "ARA S.c. agricola"

con sede nel Comune di Bagnacavallo.

La Cooperativa per quanto previsto dalle norme regionali, nazionali e dell'Unione Europea potra' chiedere il riconoscimento quale Organizzazione di Produttori (O.P.) per il prodotto miele.

E' costituita all'interno della Societa' una Sezione O.P. L'O.P. si costituisce per il prodotto miele.

Possono essere soci dell'O.P. solo i produttori agricoli singoli o quelli associati in forme giuridiche societarie (sono quindi esclusi gli enti e le associazioni).

Possono essere soci dell'O.P. i soli apicoltori imprenditori agricoli, mentre i produttori amatoriali possono essere soci di A.R.A., ma non verranno inclusi nella Sezione O.P. ai fini della L.R. 24/2000.

Il presente statuto garantisce ampia autonomia decisionale e contabile della Sezione O.P., nonche' un'esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.

La Cooperativa potra' istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART. 2 - La Cooperativa avra' la durata fino al 31 dicembre 2100 e potra' essere prorogata con deliberazione

dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - La Cooperativa, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2135 c.c., del dlgs 228/2001 e della vigente normativa nazionale ed europea, e' costituita al fine di adattare alle esigenze di mercato la produzione e l'offerta da parte dei soci produttori apistici (apicoli) e di coordinare la lotta alle malattie delle api e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo:

la valorizzazione al meglio delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori agricoli, anche al fine di adattare alle esigenze di mercato la produzione e l'offerta da parte dei produttori soci.

A tal fine la Cooperativa, con appositi regolamenti, da' norme comuni di produzione e di commercializzazione, effettua la immissione sul mercato del prodotto prevalentemente dei soci quali api, miele, cera, propoli, pappa reale e tutti i prodotti che derivano dall'apicoltura compreso il servizio di impollinazione.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi.

In particolare la cooperativa disciplinera', mediante appositi regolamenti:

- a) le modalita' di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente ai prodotti per i quali la cooperativa opera in qualita' di organizzazione di produttori;
- b) le norme che garantiscano la possibilita' di controllare la produzione dei soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;
- c) le norme finalizzate alla concentrazione del prodotto ed alla regolarizzazione dei prezzi;
- d) le norme che consentano una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci, nonche' un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
- e) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'O.P;
- f) le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle, nel caso di non osservanza delle norme stabilite dalla Organizzazione.

La Cooperativa ha lo scopo, inoltre, di promuovere ed attuare iniziative atte a favorire la valorizzazione economica dei prodotti apistici sui mercati in armonia con le direttive e i programmi nazionali e regionali del settore nonché della politica agricola della Unione Europea.

La Cooperativa in qualità di Organizzazione di produttori potrà aderire ad Organismi, Società ed Enti che abbiano, come fine, il potenziamento degli scopi sociali e la rappresentanza nelle sedi regionali, nazionali e della Unione Europea secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e della Unione Europea.

Per il raggiungimento dello scopo di cui ai precedenti commi la Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo:

- a) determinare con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e immissione sui mercati;
- b) effettuare direttamente o indirettamente l'immissione sul mercato del prodotto prevalentemente dei soci;
- c) ricevere in conferimento il prodotto dei propri soci per la vendita sui mercati;
- d) acquistare, costruire, affittare o gestire, a qualsiasi titolo, immobili ad uso sede sociale, filiali, magazzini, dotandoli delle attrezzature e dei macchinari necessari allo stoccaggio, conservazione e lavorazione del prodotto;
- e) assistere i soci nello stoccaggio, lavorazione e vendita per il prodotto immesso sul mercato per il tramite degli stessi;
- f) stipulare per proprio conto e per conto degli associati contratti o convenzioni con operatori commerciali, con centri di distribuzione al dettaglio e con industrie di trasformazione per la cessione del prodotto dei soci;
- g) svolgere attività di propaganda, di promozione, di studi e ricerche utili alla qualificazione, alla valorizzazione della produzione, all'orientamento dei consumi;
- h) partecipare alla elaborazione della programmazione pubblica del settore ed elaborare e promuovere la realizzazione di programmi di riconversione, sviluppo e ristrutturazione della produzione e delle strutture di trasformazione e commercializzazione del prodotto in armonia con gli indirizzi della politica regionale, nazionale e della Unione Europea;
- i) accedere a provvedimenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea per la realizzazione ed il potenziamento

di strutture di conservazione, commercializzazione, di difesa e valorizzazione della produzione, regolamentazione dei mercati ed, in genere, per la difesa del reddito dell'impresa agricola;

j) promuovere ed attuare, sia direttamente sia mediante i produttori associati, sia in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione;

k) promuovere e realizzare direttamente, od in collaborazione con Enti od Istituti pubblici e privati, iniziative di assistenza tecnica per un razionale impiego delle tecniche di produzione;

l) fornire ai soci direttamente o mediante convenzioni con Enti pubblici e privati, i mezzi tecnici ed i servizi necessari agli associati per la produzione;

m) svolgere, anche su delega degli Enti pubblici, compiti di rilevazione statistica sulle produzioni e sui mercati;

n) partecipare, in società con altri, ad iniziative economiche nel campo della produzione, commercializzazione, trasformazione, promozione, miglioramento e valorizzazione della produzione sui mercati;

o) promuovere ed attuare anche direttamente iniziative per il miglioramento genetico in collaborazione con Istituti Pubblici ed Enti che si occupano di ricerca e sperimentazione;

p) coordinare, promuovere e assistere tutti i soci nella lotta alle malattie infettive o diffuse delle api in ottemperanza alle disposizioni sanitarie nazionali e locali in materia, a salvaguardia del patrimonio apistico e alla diffusione delle tecniche più moderne di lotta nel rispetto dell'ambiente e della genuinità dei prodotti;

q) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese, cooperative, Enti od associazioni pubbliche e private.

La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività affine, complementare o sussidiaria agli scopi sopra enunciati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione ed al perseguimento dello scopo sociale.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento

aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

TITOLO III

SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci cooperatori gli apicoltori e produttori imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o loro forme associative che, a qualsiasi titolo, allevano api o comunque soggetti in possesso di arnie e dediti all'apicoltura a tempo pieno o parziale, in modo stanziale o nomade, purché censiti presso le A.U.S.L. del territorio e che abbiano la piena disponibilità della produzione aziendale, in regola con le normative igienico-sanitarie vigenti e che si impegnano a vendere il loro prodotto tramite l'O.P. o a commercializzarlo secondo le regole dell'O.P. che, attraverso le proprie strutture organizzative, definisce le condizioni di vendita e stipula contratti.

Sono soci amatoriali coloro che non svolgono l'attività di apicoltura in regime di impresa, oppure coloro che detengono alveari per l'impollinazione delle colture e che non commercializzano il prodotto, aderendo alla Cooperativa esclusivamente per usufruire dei servizi. I soci amatoriali non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili all'O.P. e vengono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci.

Tale Sezione è dotata di adeguata autonomia decisionale e contabile.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese che si trovino, per l'effettiva attività svolta, in concorrenza con la cooperativa.

ART. 5 - La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata, per iscritto, all'Organo amministrativo e

deve essere presentata dal titolare o da uno dei titolari dell'azienda agricola, in caso di cointestazione, oppure dal legale rappresentante e contenere le seguenti specificazioni:

- a) generalita' del richiedente;
- b) i dati concernenti l'azienda o le aziende condotte e la specificazione della produzione oggetto della adesione alla Cooperativa;
- c) la sezione del Libro Soci presso la quale si chiede l'iscrizione;
- d) dichiarazione contenente l'adesione o meno all'O.P. per tutte le produzioni per cui l'O.P. ha ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Regionale;
- e) dichiarazione di non essere socio, ne' direttamente, ne' tramite qualunque forma associativa di altra Organizzazione di produttori, per tutte le produzioni per cui l'O.P. A.R.A. ha ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Regionale, e l'impegno a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio;
- f) notizie inerenti impegni di vendita, vincoli o contratti precedentemente assunti, sul prodotto per il quale viene richiesta l'adesione;
- g) le eventuali attivita' commerciali od industriali collegate alla produzione attraverso partecipazioni societarie;
- h) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- i) se societa' l'espresso impegno a garantire che tutti i propri soci (soci indiretti dell'O.P.), sono sottoposti, attraverso opportune norme, statutarie o regolamentari, agli stessi vincoli dei soci A.R.A.;
- l) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto;
- m) l'impegno a versare, entro i termini fissati dall'Organo amministrativo, la quota sociale e gli eventuali contributi associativi fissati annualmente dall'Assemblea ordinaria;
- n) nel caso che il socio della ARA s.c.a. sia una Cooperativa, il socio di quest'ultima e' rappresentato dalla Cooperativa stessa e non dal singolo, la Cooperativa socia deve comunque tenere aggiornato l'elenco dei soci indiretti e fornirlo alla ARA s.c.a..

Il Consiglio ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni e la esibizione di documenti comprovanti la

legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

ART. 6 - L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 e la inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 5, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della domanda, delibera sulla stessa secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) ad effettuare l'immissione sul mercato della produzione di miele secondo quanto stabilito e controllato dalla

Associazione in conformita' con i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali ed in particolare a vendere, limitatamente ai prodotti di cui all'art. 5 lett. d) del presente statuto, per il tramite della cooperativa, almeno il 75% (settanta cinque per cento) della propria produzione tramite l'O.P. mentre possono vendere il residuo 25% in deroga a seguito di apposita autorizzazione scritta dell'Organizzazione;

d) ad attenersi alle regole che verranno stabilite mediante regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, volto a disciplinare l'immissione sul mercato della intera produzione dei soci, delle relative modalita' e deroghe secondo i principi della legge regionale. Tale regolamento potra' eventualmente prevedere, per i singoli soci, la possibilita' di vendere o commercializzare direttamente i propri prodotti nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa regionale di riferimento;

e) a non aderire contemporaneamente ad altre Associazioni di produttori analoghe;

f) a contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta dell'Organo amministrativo;

g) a mantenere il vincolo associativo per almeno tre esercizi sociali, ivi compreso quello nel quale e' stato ammesso, salvo il caso di perdita della qualita' di produttore agricolo;

h) ad accettare i controlli e la vigilanza della Cooperativa sul rispetto delle norme, dei vincoli, dei contratti e dei programmi da essa deliberati, effettuati secondo procedure stabilite da regolamento interno;

i) a fornire annualmente alla Cooperativa, i dati inerenti le produzioni previste e commercializzate, secondo quanto previsto dai Regolamenti interni;

l) a tenere aggiornato ed a comunicare, in caso di socio cooperativa, l'elenco dei soci indiretti.

ART. 8 - La qualita' di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio e' persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio e' diverso da persona fisica.

ART. 9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che ne faccia richiesta almeno 12 mesi prima della scadenza del vincolo associativo e, successivamente, dopo 12 mesi dalla presentazione della richiesta.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società'. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso, nei casi in cui sia consentito, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda dandone comunicazione entro la chiusura dell'esercizio al socio receduto, qualora questo non contrasti con i piani di programmazione dell'attività della cooperativa.

ART. 10

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o degli eventuali contributi associativi e nei pagamenti di debiti contratti ad altro titolo verso la società';
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7, o che comunque svolga o

tenti di svolgere attivita' in concorrenza alla cooperativa;

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ART. 11 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra soci e Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, potranno essere demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti e' promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi effettivamente versate, aumentate delle eventuali rivalutazioni. La liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Societa'.

Il pagamento deve avere luogo entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 12 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui al precedente art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla Societa'.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Societa' subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalita' e le procedure di cui al precedente art. 5. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.

In caso di pluralita' di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Societa' consenta la divisione. La Societa' esprime il proprio apprezzamento con le modalita' previste dall'art. 5.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.

ART. 13 - La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Societa', il socio

uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Societa' gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ART. 14 - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III' del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 15 - I Conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

I soci sovventori non possono, in tale qualita', accedere direttamente o indirettamente ai finanziamenti pubblici previsti per la O.P..

I soci sovventori non possono comunque partecipare alle decisioni che attengono all'attivita' dell'O.P., a prescindere dalla loro nomina a membri dell'organo Amministrativo.

ART. 16 - Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvedera' ad indicarne altro gradito e in mancanza, il socio potra' vendere a chiunque .

ART. 17 - L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non puo' essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale, salvo le limitazioni maggiori imposte dalla normativa regionale, al fine del mantenimento delle qualifica di O.P..

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Il socio sovventore e' obbligato ad attenersi agli obblighi di cui all'art. 7 per quanto compatibile con la natura del rapporto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilita' previste per i soci cooperatori.

ART. 18 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del C.C., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta, a semplice richiesta, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni di cui al precedente articolo.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 24 lett. c) ed eventualmente aumentato del sovrapprezzo effettivamente versato. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 19 - Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 20

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale principale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando se richiesta la propria eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

ART. 21 - Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 22 - Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non puo' essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con le quote degli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.

7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Societa' con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte e maggiorate di eventuali rivalutazioni.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della Societa'.

ART. 23 - Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la Societa' senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente, che deve avere i requisiti richiesti dalla normativa regionale in materia di Organizzazione di Produttori, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilita' patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la Societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ART. 24 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

In sede di redazione del progetto di bilancio il consiglio di amministrazione determina altresì l'importo della trattenuta sul prezzo di conferimento, a copertura finanziaria dei debiti contratti per la realizzazione di investimenti produttivi che non potrà essere superiore al 3% annuo del prezzo finale di liquidazione; la trattenuta, che costituisce speciale dilazione di pagamento del conferimento infruttifera e indisponibile per il socio, viene ripartita tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità alle norme regolamentari preventivamente approvate dall'assemblea, che ne determina durata, tempi e modalità di rimborso.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa puo' utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

ART. 25 - In sede di redazione del bilancio il consiglio di amministrazione determina il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci nell'esercizio. La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti e i proventi accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantita' e alla qualita' del prodotto conferito, in conformita' a quanto previsto dai regolamenti interni. Pertanto, non si dara' luogo ad attribuzione di ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico e' insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, cosi' come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Esclusivamente in riferimento all'attivita' accessoria di fornitura ai soci di servizi, l'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze di detta attivita' mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potra' essere attribuito mediante una o piu' delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni possedute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovra' in ogni caso, essere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli cambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in eventuale apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 26 - Sono Organi della Cooperativa:

- l'Assemblea generale;
- le Assemblee separate;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ART. 27 - Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a discrezione dell'Organo Amministrativo, almeno 15 giorni (quindici) giorni prima dell'adunanza o in alternativa, sempre a discrezione dell'Organo Amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali la lettera raccomandata A.R. o a mano controfirmata per ricevuta, il fax o l'e-mail, agli indirizzi espressamente comunicati dai soci e risultanti dal libro soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purché in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalita', l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 28 - L'Assemblea generale ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;

- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo IV, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera in ordine all'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- d) approva, previo parere favorevole dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- e) approva i regolamenti interni ed il regolamento concernente le norme di produzione e di immissione del prodotto sui mercati;
- f) procede alla nomina dell'Organo amministrativo tenendo presente per il Consiglio di Amministrazione che i Consiglieri devono essere scelti per almeno i 3/4 fra i Soci cooperatori;
- g) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- h) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- i) delibera il costo dei servizi associativi a carico dei soci su proposta dell'Organo amministrativo;
- l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alle sue competenze dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'art. 24.

L'Assemblea si riunisce inoltre qualora l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma

di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

ART. 29 - Partecipano all'Assemblea generale tutti i soci risultanti iscritti all'apposito libro, da almeno 90 giorni dalla data di convocazione, in regola con il versamento delle azioni o, in caso di Assemblee parziali, i delegati eletti.

Ogni associato o delegato ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non puo' rappresentare piu' di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e' valida, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci o dei delegati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, e' valida quando sia presente almeno il 5% dei soci o dei delegati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci o delegati presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per deliberare lo scioglimento anticipato e la liquidazione della Cooperativa, l'Assemblea generale straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci o delegati presenti o rappresentati aventi diritto

al voto.

L'Assemblea potra' riunirsi anche per tele e/o video - conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno fra loro audio e/o video collegati e potranno simultaneamente colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi.

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Organo amministrativo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona nominata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che puo' essere anche un socio, spetta all'Assemblea.

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

ART. 30 - Verificandosi le condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile, l'assemblea generale e' composta dai delegati eletti in assemblee separate convocate nell'ambito di circoscrizioni territoriali, di volta in volta definite dall'Organo amministrativo, ove risiedano non meno di 100 (cento) soci.

Le Assemblee separate debbono essere convocate con il medesimo ordine del giorno, con le medesime modalita' di quella generale e tenute almeno 8 (otto) giorni prima di quest'ultima.

Le Assemblee separate sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato.

Nelle Assemblee separate vengono nominati un delegato ogni 10 (dieci) associati o frazione superiore a 5 (cinque).

ART. 31 - E' di competenza delle Assemblee separate:

- a) discutere la materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea generale;
- b) nominare i delegati all'Assemblea generale;
- c) discutere e deliberare su eventuali materie di competenza previste dai Regolamenti interni.

Le Assemblee separate sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi

diritto a partecipare; in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

Le Assemblee separate che precedono l'Assemblea generale straordinaria per lo scioglimento anticipato e la liquidazione della Cooperativa sono validamente costituite con la presenza di $\frac{3}{5}$ dei soci aventi diritto a partecipare.

ART. 32 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 9 (nove) a 23 (ventitre'), eletti dall'Assemblea generale ordinaria fra i soci che ne determina di volta in volta il numero.

I soci cooperatori devono rappresentare in Consiglio di Amministrazione almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti.

I possessori di strumenti finanziari non possono rappresentare più di $\frac{1}{3}$ dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori non possono permanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiore a quello consentito dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può essere eletto tramite presentazione di più di una lista di candidati.

In tal caso le liste devono essere presentate e sottoscritte da non meno di 50 soci almeno 2 giorni prima dello svolgimento della Assemblea generale in prima convocazione; la votazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente art. 29 procederà alla attribuzione del voto di lista e di una o più preferenze.

Alla lista che riporta il maggior numero di voti vengono attribuiti $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei consiglieri, i restanti vengono attribuiti alla lista seconda classificata.

Risulteranno eletti i candidati che, nelle rispettive liste, hanno riportato il maggior numero di preferenze; a parità di voti di preferenze prevale la maggiore età del candidato.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed 1 o 2 Vice-Presidenti e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori oppure al Comitato Esecutivo composto da membri del Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2381 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, tutte le volte che lo ritiene utile o necessario oppure quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera, ovvero fax, ovvero e-mail, da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Per le convocazioni aventi carattere di urgenza, i termini sono ridotti a 2 (due) giorni con idoneo mezzo.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parita' di voti prevale quello del Presidente.

ART. 33 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile.

Qualora l'elezione sia avvenuta mediante la presentazione di piu' liste, la sostituzione avviene con il primo candidato non eletto della stessa lista dell'amministratore venuto a mancare.

I membri cosi' nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

ART. 34 - Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri di gestione della Cooperativa; spetta ad esso fra l'altro, a titolo di esemplificazione:

- a) convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) predisporre i bilanci consuntivi ed, eventualmente quelli preventivi, nonche' la relazione sulla gestione da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea;
- d) proporre all'Assemblea il costo dei servizi associativi a carico dei soci;
- e) predisporre i regolamenti da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare sulla stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti l'attivita' della Cooperativa;
- g) conferire al Presidente procure speciali ferme restando le proprie facolta';
- h) deliberare sull'assunzione, il licenziamento e l'inquadramento del personale dipendente fissandone mansioni

e retribuzioni;

i) fissare, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, eventuali compensi a propri membri chiamati a svolgere specifici incarichi in favore della Cooperativa;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione dei soci;

m) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea generale.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da 2 (due) a 6 (sei) membri del Consiglio, fra cui il Vicepresidente. Per la validita' delle riunioni del Comitato Esecutivo e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le relative deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale quello del presidente. Il Comitato esecutivo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri sono rieleggibili. E' competenza del Comitato Esecutivo:

- curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- deliberare sugli atti o categorie di atti per i quali gli sia stata conferita la delega dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 32.

ART. 36 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Cooperativa in tutte le sedi e ne ha la firma sociale; ha facolta' di riscuotere e rilasciare quietanza anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni; sta in giudizio e nomina procuratori; firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito nonche' tutti gli atti della Cooperativa conseguenti all'esercizio delle sue attivita' istituzionali.

Nel caso di assenza o di impedimento, e' sostituito da uno dei Vice-Presidenti, disgiuntamente tra loro, o, in mancanza di questi, dal Consigliere Delegato se nominato.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice - Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza spetta inoltre al Consigliere delegato, nonche' ai procuratori, nei limiti delle funzioni loro attribuite.

ART. 37 - Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 38 - Il controllo contabile e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla societa' di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attivita' di controllo contabile e' documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della societa'.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potra' affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 39 - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalita' di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita' di socio;
- b) le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 40 - Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' comunicata alla Societa', fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non e' impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della

procedura.

ART. 41 - Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Societa' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 42 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' nominera' uno o piu' Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 43 - In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 44 - L'Organo Amministrativo dovra' predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterra' opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 45 - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e

lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 46 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e le norme Regionali e nazionali in materia di Associazioni di produttori.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to ASIOLI FRANCO

F.to GIOVANNI DE PASQUALE Notaio